

N. 01817/2011REG.PROV.COLL.

N. 00383/2011 REG.RIC.

N. 00555/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato il presente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2011, proposto da:
Comune di Prato in persona del competente Dirigente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Vulcano, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi 26;

contro

Dexia Crediop S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Stefano Grassi, Massimiliano Danusso e Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

sul ricorso numero di registro generale 555 del 2011, proposto da:
Dexia Crediop S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Stefano Grassi, Massimiliano Danusso e

Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso l'avv. Stefano Grassi in Firenze, corso Italia 2;

contro

il Comune di Prato in persona del competente Dirigente in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Vulcano, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Calugi in Firenze, via Gino Capponi 26;

quanto al ricorso n. 383 del 2011:

per la declaratoria di inefficacia del contratto di swap, stipulato dal Comune di Prato con scambio di proposta irrevocabile del 28/06/2006 e di accettazione di Dexia Crediop S.p.a. del 29/06/2006, con conseguente venir meno di tutti gli atti conseguenti, presupposti e comunque collegati, tra cui l'Accordo Quadro stipulato in data 29/11/2002 con Dexia Crediop S.p.a., tramite sottoscrizione di ISDA Master Agreement, Schedule e Termini e condizioni definitive del contratto.

quanto al ricorso n. 555 del 2011, per l'annullamento:

A) della determinazione n. 4142 del 31.12.2010 con la quale il Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Prato, ha disposto: 1) di annullare con efficacia retroattiva, con conseguenza del venir meno degli atti stessi e di tutti quelli conseguenti e collegati, dalla stessa data nel quale furono emanati i seguenti atti: determinazione dirigenziale n. 1691 del 28.06.2006 del responsabile del Servizio Finanziario avente ad oggetto "emissione prestiti obbligazionari Dexia Crediop - DCC n. 101 del 15.06.2006 - adempimenti" ed atti conseguenti e collegati, nella sola parte relativa ai contratti di Swap di cui ai punti 4) e 5);

2) di non procedere al pagamento del differenziale netting negativo al 31.12.2010, pari ad Euro 1.039.409,55, in attesa degli esiti del procedimento in corso, accantonando tale importo a bilancio, fatti salvi ulteriori provvedimenti finanziari da adottare successivamente alla presente determinazione da parte del dirigente responsabile;

3) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro, a completamento della Comunicazione inviata a seguito della Legge Finanziaria per l'anno 2007 ed alla circolare 31.01.2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia ed alla Consob e di tutte le connesse relazioni tecniche ivi richiamate;

B) della nota prot. 2011/0014296 del 1.02.2011, con la quale il Comune in risposta alla notice of a failure to pay di Dexia del 14.01.2011, replicava rifiutando il pagamento del netting in scadenza il 31.12.2010, in forza della determina 4142 del 31.12.2010 e dell'efficacia caducatoria ex tunc che tale delibera avrebbe determinato sul contratto di swap concluso nel 2006;

nonché di ogni altro atto presupposto, derivato, conseguente e comunque connesso, con particolare, ma non esclusivo, riferimento:

C) alla deliberazione n. 98 del 4.11.2010, con la quale il Comune di Prato ha avviato il procedimento sfociato nell'annullamento della determina di approvazione dei contratti di Swap conclusi nel 2006 dall'amministrazione con Dexia Crediop, approvando nuove linee di indirizzo in tema di strumenti finanziari, con particolare riferimento ai contratti derivati/swap, sollecitando la giunta comunale, nel quadro degli approfondimenti in corso, ad attivare tutte le azioni a tutela dell'integrità patrimoniale del Comune di Prato ed invitandola a verificare l'opportunità, nel rispetto dei principi di buon andamento e di corretta amministrazione, di attivarsi in tutte le sedi giurisdizionali deputate nonché di verificare la possibilità di dar luogo ad atti amministrativi nell'esercizio dei poteri di autotutela;

D) alla nota prot. 155469 del 13.12.2010, con la quale il Comune di Prato comunicava che l'Amministrazione aveva avviato in data 4.11.2010 un procedimento avente ad oggetto la verifica della legittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi del Comune di Prato in tempo di strumenti

finanziari, con particolare riferimento ai contratti in strumenti derivati e, specificamente al contratto, concluso con Dexia Crediop il 29.06.2006;

E) alla nota prot. 159214 del 21.12.2010, con la quale il Comune fissava al 23.12.2010 il termine per la presentazione di memorie e documenti da parte di Dexia e stabiliva che il procedimento si sarebbe concluso entro e non oltre il 27.12.2010;

F) alla nota prot. 159984 del 22.12.2010, con la quale il Comune differiva al 28.12.2010 il termine per la presentazione di eventuali memorie e documenti ed al 31.12.2010 il termine per la conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98 del 4.11.2010;

G) alla determinazione n. 2723 dell'8.10.2010 con la quale il Dirigente del servizio Risorse Finanziarie deliberava di conferire all'Avv. Pasquale Culcano l'incarico di supporto amministrativo e legale su contratti derivanti/swap, e comunque quanto altro connesso ai finanziamenti ricevuto dal Comune di Prato a decorrere dal 2002, nelle parti in cui reca prime valutazioni in merito ai contratti sottoscritti dal Comune con Dexia (...).

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio di Dexia Crediop S.p.A. e del Comune di Prato;

Visto il ricorso incidentale proposto nel ricorso R.g. n. 383/2011;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 120, co. 9, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

PER LE RAGIONI CHE SARANNO ESPOSTE IN MOTIVAZIONE

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 24/11/2011

(Art. 120, co. 9, cod. proc. amm.)

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)